



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5

**CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI
ZONA VALDERA**
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO DELLA SdS VALDERA PER LA DISCIPLINA DEL
TRASPORTO SOCIALE**

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E AVENTI DIRITTO

Il presente Regolamento ha come obiettivo l'integrazione, il riordino e l'uniformazione del trasporto sociale nei Comuni appartenenti alla Società della Salute della Zona socio-sanitaria Valdera.

Per trasporto sociale si intende il trasporto singolo o collettivo di :

- a) Persone con disabilità ex L.104/92: coloro che sono stati valutati dall'apposita commissione con la dicitura "situazione di gravità" non aventi altre alternative familiari per la mobilità.
- b) Persone con disabilità ex L.104/92, o invalidi civili con una limitazione pari almeno a due terzi delle capacità (75%): coloro che sono stati valutati dalle apposite commissioni, per la frequenza ai centri diurni pubblici per disabili e per la partecipazione a progetti specifici di socializzazione e occupazionali predisposti dall'ASL.
- c) Utenti in età evolutiva con disabilità ex L.104/92: coloro che sono stati valutati dall'apposita commissione con la dicitura "situazione di gravità" o sono in possesso di una certificazione ai sensi del DPCM 185/06, anche deambulanti, non aventi altre alternative familiari per la mobilità. Trasporto sociale per il solo accesso alle strutture socio-sanitarie zonali pubbliche per cicli riabilitativi.
- d) Persone ultrasessantacinquenni non o parzialmente deambulanti o affetti da gravi demenze senili/Alzheimer, aventi particolari condizioni di solitudine e non aventi altre alternative familiari o di servizi pubblici per la mobilità.
- e) Persone momentaneamente non deambulanti prive di assistenza familiare e non aventi altre alternative per la mobilità. Si intende per persona momentaneamente non deambulante quella persona che, a causa di sopravvenuti traumi, operazioni o altri eventi, vede limitata e ridotta la sua possibilità di deambulazione, non può deambulare ovvero può deambulare solo con estrema difficoltà e l'ausilio di protesi (carrozzina, stampelle, ecc.). Si tratta cioè di persone che, normalmente deambulanti, per un breve periodo della loro vita, non sono più autonome negli spostamenti (non possono guidare l'auto, non possono prendere un autobus o raggiungere a piedi una destinazione).
- f) Persone di cui alle lettere a) e) al fine di garantire il diritto allo studio fino al raggiungimento del diploma di maturità (trasporto sociale scolastico).

Sono comunque esclusi dal servizio di trasporto sociale coloro che possiedono e guidano un autovettura anche attrezzata, tranne il caso in cui l'autovettura non sia momentaneamente utilizzabile per guasti o altre cause oggettive, debitamente documentate;

Per le persone che si trovino nelle condizioni previste nei punti a) c) d) e) ricoverate presso strutture residenziali verranno presi di volta in volta accordi specifici con le strutture.

Le motivazioni e/o destinazioni dei viaggi richiesti debbono necessariamente rientrare nella seguente casistica:

- Scuola/attività ricreative estive pubbliche (o patrocinate dall'ente pubblico) per minori
- Lavoro
- Centri Diurni pubblici o convenzionati (nei casi in cui non è possibile attivare il servizio con la cooperativa che gestisce il trasporto ai centri diurni)
- Strutture Sociosanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, cicli di riabilitazione e servizi sociali, e quant'altro afferisce alle attività sanitarie presenti nei presidi distrettuali o in ospedale
- Centri per l'inserimento socio-terapeutico, o luoghi di realizzazione di specifici progetti di socializzazione e occupazionali predisposti dall'ASL
- Centri aggregativi pubblici o convenzionati
- Disbrigo pratiche amministrative.

Servizi ulteriori potranno essere resi autonomamente con imputazione dei costi a carico dell'ente che li organizza o degli utente.

Gli oneri per il servizio di trasporto scolastico relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e per le attività ricreative estive sono interamente a carico del Comune di residenza dell'utente. I Comuni possono inoltre gestire autonomamente, con mezzi propri attrezzati, tali servizi.

Art. 2 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO E ITER PROCEDURALE PER IL TRASPORTO SOCIALE

Gli aventi diritto al servizio di trasporto sociale, così come specificato all'art.1 punto A, debbono presentare apposita richiesta alla Società della Salute della Zona socio-sanitaria rivolgendosi al servizio sociale del presidio distrettuale o presso gli sportelli comunali dove troveranno l'apposita modulistica con un preavviso di almeno 10 giorni feriali rispetto alla data in cui dovrà essere effettuato il trasporto.

Nel caso di prima attivazione del servizio alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione comprovante l'eventuale condizione di disabilità o invalidità, o l'eventuale autocertificazione attestante la condizione di solitudine e mancanza di alternative familiari alla mobilità e, con la sola eccezione riguardante le richieste di trasporto sociale scolastico e trasporto per i centri diurni, anche l'attestazione ISEE e relativa DSU del richiedente la prestazione.

La domanda verrà accolta solo se completa di tutta la documentazione e coerente con quanto previsto all'art. 1 (campo di applicazione e aventi diritto).

L'assistente sociale del presidio distrettuale (in collaborazione con il servizio amministrativo), o il funzionario comunale ricevuti la domanda completa, ne verificano l'appropriatezza, predispongono il piano di trasporto, effettuano i conteggi relativi alla eventuale compartecipazione dandone comunicazione al richiedente e trasmettono la richiesta completa alla centrale operativa che predisponde la prenotazione del viaggio.

L'eventuale compartecipazione viene pagata dall'utente direttamente alla associazione che effettua il servizio utilizzando bollettari cointestati alla Società della Salute .

Nel caso di richieste successive alla prima avanzate entro l'anno di validità dell'ISEE, l'attivazione del servizio avviene senza la presentazione della documentazione di cui sopra.

Nel caso di richieste di viaggi routinari (superiori a 50 all'anno) o comunque di un numero programmato di viaggi per i quali è dovuta la quota di compartecipazione, il pagamento può avvenire anche in più rate esplicitate dall'assistente sociale, o dal funzionario comunale, nel piano del trasporto.

Le richieste alla Centrale Operativa vengono inviate sia dal Comune di residenza del beneficiario che dal servizio sociale dell'ASL su apposito modulo (Allegato 1) dal quale si evincono: i dati anagrafici dell'utente, i requisiti che danno diritto alla prestazione, la motivazione e la destinazione del/i viaggio/i, la tipologia di trasporto, l'eventuale compartecipazione.

La domanda può non essere accolta per le seguenti motivazioni: mancanza dei requisiti, mancanza dei tempi di preavviso previsti (10 giorni feriali), mancanza delle risorse finanziarie.

Del mancato accoglimento della domanda deve essere informato il cittadino mediante comunicazione scritta che espliciti la motivazione del rifiuto.

Non potranno essere accolte le domande dei cittadini che non risultino in regola con precedenti pagamenti.

Art. 3 TIPOLOGIA DEI TRASPORTI SOCIALI

A seconda della tipologia dell'utente potranno esser attivati i seguenti servizi:

- **Trasporto persone disabili:** è realizzato tramite autovetture o pullman attrezzati con relative pedane e con la possibilità di espletare il servizio con due persone in auto. È indicato per utenti con disabilità motorie gravi (necessitanti di carrozzina) e utenti con disabilità psichiche.
- **Trasporto d'ausilio:** è realizzato tramite autovetture o pullman comuni. È indicato per utenti con disabilità motorie non gravi e persone ultrasessantacinquenni anche senza rilevanti difficoltà motorie.

Entrambi i trasporti sono di tipo "routinario" qualora gli interventi abbiano una frequenza totale pari ad almeno 50 giorni all'anno, anche non consecutivi.

Per ragioni di ottimizzazione del servizio, gli utenti del "Trasporto d'ausilio" possono all'occorrenza viaggiare sui mezzi del "Trasporto persone disabili". Non è dato il contrario.

I trasporti sociali si realizzano, di norma all'interno del territorio della Zona socio-sanitaria. I trasporti sociali che debbano raggiungere mete al di fuori della Zona socio-sanitaria sono autorizzati se ottemperano ai seguenti punti:

- gli spostamenti debbono comunque avvenire all'interno del territorio di pertinenza dell'Azienda USL 5;
- l'eccezionalità è stabilita dalla assistente sociale in base alla motivazione della richiesta, alla condizione socio-familiare del richiedente od al suo stato di salute, nonché all'impossibilità di fruire di altri servizi per la mobilità;
- i trasporti di tipo routinario sono limitati alle richieste indicate al successivo articolo 5 relative ai livelli essenziali.

Art. 4 LIVELLI ESSENZIALI E QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

1. Sono da considerarsi livelli essenziali del servizio di trasporto sociale le seguenti tipologie di trasporto (indicate in ordine di priorità) considerate in andata e ritorno dal domicilio del richiedente al luogo di svolgimento della prestazione:

- a. Scuola
- b. Attività ricreative estive pubbliche (o patrocinate dall'ente pubblico) per minori
- c. Lavoro
- d. Centri Diurni pubblici e convenzionati
- e. Strutture socio-sanitarie pubbliche e convenzionate e centri per l'inserimento socio-terapeutico.

2. Per gli utenti della prestazione di cui ai punti a. - d. è prevista l'esonero dalla compartecipazione.
3. Gli utenti del servizio di cui al punto b. compartecipano alla spesa con una quota corrispondente alla normale tariffa applicata.
4. Per gli utenti di tutti gli altri servizi è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza qualora il valore dell'ISEE superi la somma di € 7.000,00, secondo le seguenti fasce del valore ISEE (cfr. Allegato 1):

Valore ISEE superiore a € 16.000,00	compartecipazione pari al 100%
Valore ISEE compreso tra € 13.500,00 e 16.000,00	compartecipazione pari al 80%
Valore ISEE compreso tra € 11.000,00 e 13.500,00	compartecipazione pari al 50%
Valore ISEE compreso tra € 7.000,00 e 11.000,00	compartecipazione pari al 30%
Valore ISEE inferiore a € 7.000,00	compartecipazione pari a ZERO

4. Nei casi indicati al punto e. la compartecipazione corrisponde ad una quota parte, indicata per ciascuna fascia del valore ISEE, della tariffa base giornaliera pari ad € 8,00 con un massimale annuo pari a Euro 500,00, per i trasporti di tipo routinario.
5. In tutti gli altri casi, non ricompresi nei livelli essenziali di servizio come definiti al comma 1, (in ordine di priorità: centri aggregativi pubblici e convenzionati e disbrigo di pratiche amministrative) e nel trasporto sociale per "lavoro" (punto c.) la compartecipazione corrisponde ad una quota parte, indicata per ciascuna fascia del valore ISEE, della tariffa base giornaliera pari ad € 14,00, con un massimale annuo pari a 800,00 per i trasporti di tipo routinario.
6. Nei casi in cui l'utente necessita di un'attesa da parte del mezzo di trasporto superiore alle n.2 ore la compartecipazione verrà aumentata di una quota corrispondente al 30% della compartecipazione prevista.
7. La Giunta della Società della Salute procede annualmente, ove ne ricorra la necessità, alla revisione delle fasce di contribuzione e delle quote di compartecipazione.
8. Per il calcolo della compartecipazione si tiene conto dell'ISEE standard (nucleo anagrafico). In particolari ed eccezionali casi per i quali il servizio di trasporto sociale è attivato per soggetti adulti disabili che utilizzano il servizio allo scopo di svolgere terapia occupazionale e che, pur vivendo in famiglia, non hanno un proprio reddito e nessuna alternativa al trasporto, viene preso in considerazione l'ISEE personale.

Art. 5 DOVERI DEGLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio debbono rispettare la puntualità rispetto alla partenza dalla propria abitazione concordata con i soggetti attuatori. Tale fondamentale accorgimento garantisce il raggiungimento in tempi brevi della meta di arrivo ed è una forma di rispetto nei confronti degli altri utenti che condividono lo stesso percorso. In caso di reiterate e non giustificate mancanze rispetto a quest'obbligo, l'utente verrà escluso dall'erogazione del servizio.
2. L'utente deve avvertire il Soggetto Attuatore dell'eventuale disdetta del trasporto programmato entro il giorno precedente l'intervento. In caso contrario il servizio verrà ugualmente addebitato all'utente.
3. L'utente o il suo tutore deve indicare un proprio recapito telefonico dove il Soggetto Attuatore che lo ha in carico può contattarlo.